



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALENTE, D’ELIA e FINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Norme per la promozione dell’equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, che riproduce per intero il testo approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) del Senato nel corso della XVIII legislatura al termine dell'esame dell'atto Senato n. 1785 a prima firma della senatrice Pinotti e sottoscritto da senatrici e senatori esponenti di tutti i Gruppi parlamentari, è volto a colmare alcune lacune esistenti nel nostro Paese in tema di rappresentanza di genere. In attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzato a promuovere l'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo, prevedendo che sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione dopo un approfondito percorso di riflessione che ha condotto all'elaborazione di un nuovo testo nel quale si è cercato di tenere conto delle osservazioni formulate da tutti i Gruppi.

In particolare, l'articolo 1 definisce alcuni principi. L'articolo 2 prevede che nella scelta dei componenti delle autorità indipendenti sia assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, in una misura che, nel caso più frequente di collegi composti da cinque membri, è di due quinti; ciò si applica anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato. Con l'articolo 3 si è tentato di sistematizzare la complessa e articolata disciplina sulla parità tra i sessi negli organi delle società a controllo pubblico, inserendola in una norma di rango pri-

mario. Infatti, dopo la legge n. 120 del 2011, la cosiddetta « Golfo-Mosca », sulla materia sono intervenuti: il regolamento di attuazione della legge, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012; il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016); la legge n. 162 del 2021 sulla parità salariale. Nello specifico, per tali società si dispone che sia assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. L'articolo 4 introduce il principio dell'equilibrio tra i sessi, sempre nella misura di due quinti, per i componenti dei comitati di consulenza del Governo, dei commissari straordinari e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 5 reca disposizioni di principio per regioni e province autonome, da un lato, e università, dall'altro. Gli articoli 6 e 7 contengono, rispettivamente, disposizioni finanziarie e sulla decorrenza del provvedimento.

Rispetto al testo iniziale, è stato soppresso il riferimento agli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

Ulteriori modifiche inserite nel nuovo testo riguardano la durata di applicazione delle disposizioni della legge, che è fissata in dieci anni, e la decadenza dalla carica dell'organo collegiale costituito in violazione del principio di equilibrio tra i sessi, dopo l'inottemperanza alla diffida a ripristinare l'equilibrio entro sessanta giorni, in sostituzione della sanzione pecuniaria. Al contempo, la sanzione così individuata è stata estesa per la prima volta anche alle autorità indipendenti, di cui all'articolo 2, e ai comitati di consulenza del Governo, come previsto all'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, nonché allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.

2. La Repubblica favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al sesso, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze tra i sessi per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa e professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizza la differenza tra i sessi e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

Art. 2.

(Equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti)

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

2. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « : risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro sesso » e, al sesto periodo, dopo le parole: « all'elezione di un nuovo commissario » sono inserite le seguenti: « , dello stesso sesso del commissario da sostituire, ».

3. All'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

4. All'articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « : risulta eletto,

da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro sesso ».

5. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, al secondo periodo, le parole: « tenuto conto del principio delle pari opportunità tra i generi » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

6. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

7. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di composizione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella scelta dei componenti della Commissione, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, in modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso sesso, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di composizione della Commissione na-

zionale per le società e la borsa, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

9. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: « nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 » sono soppresse e le parole: « della medesima legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge 14 novembre 1995, n. 481 »;

b) al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

10. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, in materia di composizione della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella

misura di un terzo dei membri della Consulta, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

11. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in materia di composizione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella scelta dei componenti, il Consiglio dei ministri assicura il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri del Garante nazionale, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

12. Nel caso di nomine effettuate in violazione del principio di equilibrio tra i sessi, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo, gli organi competenti alla nomina provvedono entro sessanta giorni a ripristinare l'equilibrio tra i sessi. Decorso inutilmente detto termine, i soggetti nominati decadono dalla carica e si provvede alla nomina nei modi e nei termini previsti dalla legge.

13. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui ai commi da 1 a 9 e 11, nonché del direttore dell'Ispettorato di cui al comma 10 del presente articolo, si tiene conto del principio dell'equilibrio tra i sessi, nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette ogni tre anni alle Camere una relazione nella quale si dà conto di tutte le nomine effettuate ai sensi del presente articolo, distinte per sesso, e delle relative proporzioni.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine da effettuare nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*(Equilibrio tra i sessi negli organi
delle società a controllo pubblico)*

1. All'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, si dà conto delle deleghe attribuite ai singoli amministratori e dei criteri di scelta adottati per la loro attribuzione»;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato assicurando l'equilibrio tra i sessi in base al criterio per cui il sesso meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti, o almeno un amministratore nel caso di organi composti da tre membri. I criteri di riparto del presente comma si applicano alle nomine da effettuare nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto delle disposizioni del comma 4 e presenta alle Camere una relazione triennale sullo stato di applicazione delle stesse, nella quale si dà conto nel dettaglio di tutte le nomine effettuate, distinte per sesso, e delle relative proporzioni. A tale fine, le amministrazioni controllanti comunicano la nomina degli ammi-

nistratori e le società di cui al presente articolo comunicano la composizione degli organi collegiali al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità, entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. L'organo di amministrazione e l'organo di controllo delle medesime società comunicano al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i sessi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse.

4-ter. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni, della disposizione di cui al primo periodo del comma 4, invita le amministrazioni al ripristino dell'equilibrio tra i sessi, anche attraverso le nomine da effettuare successivamente, che possono, a tal fine e fino all'avvenuto riequilibrio, anche derogare alla misura minima dei due quinti prevista per ciascun sesso.

4-quater. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della quota stabilita al secondo periodo del comma 4 per la composizione degli organi collegiali, diffida la società a ripristinare l'equilibrio tra i sessi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

4-quinquies. La relazione di cui al primo periodo del comma *4-bis* contiene, in allegato, i dati concernenti la vigilanza effettuata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo *147-ter*, comma *1-ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

2. L'articolo 6 della legge 5 novembre 2021, n. 162, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, sono abrogati.

Art. 4.

(Equilibrio tra i sessi nei comitati di consulenza del Governo)

1. All'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Nella scelta dei consulenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri tengono conto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2-ter. La scelta dei componenti dei comitati di consulenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo e di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, assicurando che il sesso meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti di ciascun comitato. Qualora la composizione di un comitato di consulenza non assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i sessi, l'autorità compe-

tente per la nomina provvede al riequilibrio entro trenta giorni; decorso inutilmente il predetto termine, i componenti del comitato decadono dall'incarico.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero ».

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare in maniera uniforme tutti i comitati e gli organismi di consulenza del Governo previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti e la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime, nonché al fine di prevedere le forme e i termini dell'adeguamento della composizione dei comitati esistenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e trasmette ogni tre anni alle Camere una relazione nella quale si dà conto di tutte le nomine effettuate, distinte per sesso, e delle relative proporzioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine da effettuare nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni di principio)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi della presente legge.

2. Le università, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, applicano i principi della presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nomine effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore.